

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 22 gennaio 1998, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare
e partecipazione popolare)*

1. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le norme statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi

stesse. Decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con i principi sono abrogate».

2. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente».

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi fissati dalla legge».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa la parola «esclusiva».

Art. 2.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Autonomia dei comuni e delle province*). - 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «disciplina la», sono sostituite dalle seguenti: «indica i principi della»;

b) al comma 4, la parola: «determina» è sostituita dalla parola: «indica»;

c) al comma 7, la parola: «fissa» è sostituita dalla parola: «indica» e le parole: «per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle parole: «per gli atti e gli strumenti della programmazione»;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale ed artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione».

Art. 3.

(Partecipazione popolare)

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalla seguente: «popolare»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241»;

c) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: «Possono essere», è inserita la parola: «altresì» e la parola: «consultivi» è soppressa;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo si tratti di referendum».

Art. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore»;

c) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le azioni ed i ricorsi di cui al comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio è stabilito quale parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti».

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei soggetti gestori di pubblici servizi e delle Autorità di garanzia e vigilanza».

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti».

4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia inerti, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna,

ove esistono più comuni, può essere istituita, con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

Art. 6.

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni)

1. All'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni».

2. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il comune derivante dalla fusione e l'unione ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalità locale gravante sulla popolazione interessata;

c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anziché per la riduzione dell'onere della fiscalità locale.

3. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Municipi*). – 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione».

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Unioni di comuni*). – 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, anche in previsione della loro fusione, una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonchè le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonchè i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Le regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni».

Art. 7.

(*Comunità montane*)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «parzialmente montani» sono inserite le seguenti: «di norma».

2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 8.

(*Decentramento comunale*)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».

Art. 9.

(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato)

1. Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

2. Gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato possono essere situati in ogni comune della Repubblica.

Art. 10.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ed i poteri a lui attribuiti di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.

3-ter. I consigli sono dotati di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».

4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

5. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

«7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio».

6. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero pari di assessori, stabilito dagli statuti».

7. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 6 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero pari di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

8. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche

che da parte del sindaco e dei singoli assessori».

10. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «rappresentano l'ente», sono inserite le seguenti: «, determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso».

11. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti».

12. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.

13. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

14. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: «della spalla destra».

15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,».

16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordi-

narie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2».

Art. 11.

(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica)

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città ed i relativi interventi. A tal fine possono altresì richiedere apposite riunioni del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici.

Art. 12.

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali)

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;

b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonchè in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge.

Art. 13.

(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale)

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ove si tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale».

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «polizia municipale», sono inserite le seguenti: «e delle guardie provinciali»; e dopo le parole «culturali e ambientali» sono inserite le seguenti: «ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni».

Art. 14.

*(Composizione del collegio
dei sindaci revisori)*

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza».

Art. 15.

(Contratti)

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazioni a contrattare e relative procedure»;

b) al comma 1, le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa».

CAPO II

AREE METROPOLITANE

Art. 16.

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di aree e città metropoli-
tane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - Aree metropolitane. – Art. 17. - (Aree metropolitane). – 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Na-

poli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro 180 giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.

Art. 18. - (Città metropolitane). – 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali territoriali interessati, la regione istituisce entro sei mesi dall'istanza un'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti medesimi, cui compete adottare una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana, con il relativo statuto, è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia.

Art. 19. - (*Esercizio coordinato di funzioni*). – 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 20. - (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). – 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

Art. 17.

(*Norme transitorie*)

1. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 18.

(*Disposizioni generali*)

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni anche metropolitani, e delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonchè i membri degli organi di decentramento.

Art. 19.

(*Condizione giuridica
degli amministratori locali*)

1. Gli amministratori di comuni, province ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri

o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nella assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.

Art. 20.

(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità)

1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di in-

compatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

Art. 21.

(Aspettativa)

1. Gli amministratori locali lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Art. 22.

(Indennità)

1. L'amministrazione locale determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle altre forme associative. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita.

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco

3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.

7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente legge non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, nonchè della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità, determinate ai sensi del comma 9, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi

una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

12. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Art. 23.

(Permessi)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia ed ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano, per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di richiamo, le stesse norme vigenti in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle stesse condizioni.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comu-

ni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani e presidenti delle comunità montane. Tale norma si applica anche ai presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro 30 giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora ri-

sultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 24.

(Rimborsi spese ed indennità di missione)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35-ter. – 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi».

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole

spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 25.

(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.

2. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

3. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori, rappresentanti, dirigenti e responsabili dei servizi contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 26.

(Disposizioni finali e norme di abrogazione)

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, eser-

cizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È abrogato il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Art. 27.

(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55)

1. All'articolo 15-bis, comma 6-*quater*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 6-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*septies*».

Art. 28.

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonchè i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.

I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Art. 29.

(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto avente valore di legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonchè norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

a) testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

d) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

e) legge 23 aprile 1981, n. 154;

- f) legge 8 giugno 1990, n. 142;
- g) legge 25 marzo 1993, n. 81;
- h) legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- i) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- l) legge 15 marzo 1997, n. 59;
- m) legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 30.

(Occupazione d'urgenza di immobili)

1. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente

al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica)

1. I comuni con popolazione superiore a mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore, devono provvedere all'adozione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario *ad acta* che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'approvazione.

IL PRESIDENTE

